

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017e succ.mod.**

"LasQuolachevola - APS"

Art.1 – Denominazione e sede

1.E' costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata:

"LasQuolachevola APS"

di seguito in breve, "associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, già iscritta al Registro Provinciale dell'associazionismo ai sensi della L.R. 14/2/2008 n. 1 – al numero 78 della Sezione F e al Registro regionale delle Associazioni di solidarietà familiare al progressivo n. 913.

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Como e la sua durata è illimitata. E' comunque data la possibilità all'associazione di costituire sedi secondarie su tutto il territorio italiano.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di amministrazione.

Art.2 – Finalità

1.L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare lo scopo sociale è quello di:

- promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, della scuola e del territorio in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;
- mettere a disposizione dell'istituto comprensorio delle scuole facenti parte dell'istituto comprensorio I.C. Como - Lora - Lipomo, elementare "A. Vacchi" di Via Montelungo" Como e infanzia di Via Salita Cappuccini Como, nonché della scuola media P. Virgilio Marone di via Magenta n. 26, tempo, energie e idee per accompagnare attivamente il percorso educativo.

Nel raggiungimento di tali scopi, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere la collaborazione attiva dei genitori nella scuola anche attraverso attività di volontariato;

ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/05/2022
LASQUOLACHEVOLA APS – CODICE FISCALE 95105000137

- b) organizzare iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi, etc) su temi relativi alla scuola e alla famiglia.
- c) organizzare iniziative di aggregazione per genitori e/o alunni
- d) elaborare proposte o progetti anche in collaborazione con gli organismi scolastici e gli enti locali
- e) ricercare e mantenere rapporti con i Comitati Genitori di altre scuole
- f) reperire fondi anche tramite l'organizzazione di feste ed eventi per finanziare specifiche attività proposte dall'Associazione o dalla scuola.

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art.3 – Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) art. 5 D. Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) art. 5 D. Lgs. 117/17);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l) art. 5 D. Lgs. 117/17).

2. In particolare l'associazione si propone quindi di favorire:

- a) l'organizzazione di servizi alle famiglie per la scuola (es. pedibus);
- b) l'organizzazione per la tenuta di corsi extra-scolastici culturali e/o artistici per i frequentanti le scuole sopra-menzionate (es. musica, di lingua straniera, teatro, ecc.);
- c) l'organizzazione di incontri formativi extra-scolastici (es. doposcuola, sostegno, ecc.);
- d) l'organizzazione di incontri culturali di aggiornamento e conoscenza su temi riguardanti la scuola e la famiglia, congressi, proiezioni di video e film, incontri tra associati e iniziative e partecipazione ad eventi di enti pubblici non a fini di lucro ed ogni altra diffusione di materiale a carattere divulgativo aderente agli scopi dell'associazione;
- e) rapporti con le altre associazioni avente scopo analogo;
- f) l'attuazione di ogni altra iniziativa od esercizio di ogni altra attività necessaria e/o meramente opportuna al fine del raggiungimento degli scopi che precedono.

ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/05/2022
LASQUOLACHEVOLA APS – CODICE FISCALE 95105000137

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finalizzare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dell'organo di amministrazione. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/05/2022
LASQUOLACHEVOLA APS – CODICE FISCALE 95105000137

5.L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6.L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7.Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1.I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

2.La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3.L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4.Ciascun associato ha diritto:

- a) partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

5.Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;

ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/05/2022
LASQUOLACHEVOLA APS – CODICE FISCALE 95105000137

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, scioglimento e per esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o al suo presidente che riferisce alla prima riunione dell'organo medesimo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.

Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

6. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento predisposto dal medesimo organo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/05/2022
LASQUOLACHEVOLA APS – CODICE FISCALE 95105000137

3. I Soci volontari attivi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali hanno durata di **3** (tre) anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in sua assenza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambe, l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/05/2022
LASQUOLACHEVOLA APS – CODICE FISCALE 95105000137

6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

8. E' ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (Skype, I-zoom, ecc.) ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica (mail, ecc.), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 12 – Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto annuale di esercizio;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea

ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/05/2022
LASQUOLACHEVOLA APS – CODICE FISCALE 95105000137

1.L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2.L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3.L'assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata a ciascun associato tramite lettera, raccomandata a mano o con altro mezzo anche elettronico (mail, fax, pec, ecc.), dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data dell'adunanza.

Delle riunioni di assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1.L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2.L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3.L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.

4. In caso di modifiche dello statuto, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati presenti.

5.In caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6.All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7.I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

8.Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9.I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/05/2022
LASQUOLACHEVOLA APS – CODICE FISCALE 95105000137

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Può essere visionato da tutti gli associati secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 – Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo

1. L'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente, se non vi ha già provveduto l'assemblea.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze dell'organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto annuale consuntivo;
- f) approvare l'ammontare delle quote sociali annuali;

ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/05/2022
LASQUOLACHEVOLA APS – CODICE FISCALE 95105000137

- g) gestire la contabilità e redigere la bozza di bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere se non via ha già provveduto l'assemblea dei soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire sezioni di lavoro con rispettivi referenti che possono essere invitati a partecipare alla riunioni del Consiglio direttivo;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista dallo statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento dell'organo di amministrazione

1. L'organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/05/2022
LASQUOLACHEVOLA APS – CODICE FISCALE 95105000137

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 1 (giorno) giorno prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, raccomandata, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari (mail, gruppo Whatsapp, pec, telegramma). Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi anche al di fuori della sede sociale purché in Italia e potrà svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati (Skype, I-zoom, ecc.), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.

In particolare, è necessario che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire gli eventi oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, e/o le credenziali di accesso alla riunione in video conferenza, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nella sede dell'associazione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 – Il Presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, se non nominato dall'assemblea degli associati e dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/05/2022
LASQUOLACHEVOLA APS – CODICE FISCALE 95105000137

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Il Segretario/Tesoriere

Il segretario o il tesoriere verbalizzano e sottoscrivono le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestiscono la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 – Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. La durata della carica è di 3 (tre esercizi).

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/05/2022
LASQUOLACHEVOLA APS – CODICE FISCALE 95105000137

3. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo.

Art. 21 – Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 – Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti).

2. I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 23 – Risorse economiche

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;

ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/05/2022
LASQUOLACHEVOLA APS – CODICE FISCALE 95105000137

- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi inclusi i ricavati dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 – Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° settembre di ogni anno per terminare il 31 agosto successivo.

2. Il bilancio consuntivo e gli eventuali bilancio preventivo con la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/05/2022
LASQUOLACHEVOLA APS – CODICE FISCALE 95105000137

5. Il bilancio preventivo, se redatto, deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

6. Al bilancio preventivo, se redatto, deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

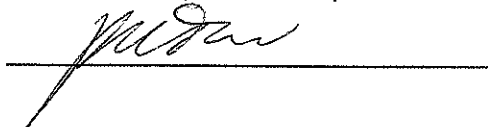
Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa previgente.

Como, 20 maggio 2022

Il Presidente (Paolo Torri)



Il Segretario (Massimo Balbarani)

